

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO  
70124 BARI  
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA	
001213	5 APR. 1976
Cat. _____	Classe _____
Fasc. _____	

Prot. 129/76

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

MARIA COLAMONACO - ANTONIO SOMMA - GIOVANNI LEUCCI - ROCCO GALATONE

GIUSEPPE PAPA -

"INTERVENTI DELLA REGIONE PUGLIA PER LA TUTELA DELLA  
MATERNITA' ALLE LAVORATRICI COLTIVATRICI DIRET-  
TE, ARTIGIANE ED ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALE"

RELAZIONE

Colleghi consiglieri,  
i problemi della tutela della maternità e dell'infanzia nelle sue componenti sociali, economiche e culturali, richiedono la più attenta considerazione e il massimo impegno nell'ambito di un'azione più generale per rendere possibili nuovi livelli di civiltà e di progresso sociale.

Il primo intervento di tutela della lavoratrici-madri risale alla legge nazionale n. 1860 del 1950; le modificazioni apportate dalla legge n. 1204, approvata dal Parlamento nazionale nel dicembre 1971, accolgono solo parzialmente le esigenze sociali e sanitarie emerse soprattutto in quest'ultimo decennio.

Infatti, tale legge, che fu approvata in concomitanza con quella degli asili-nido, pur avendo equiparato l'indennità economica dell'80% del salario a tutte le lavoratrici dipendenti comprese le colone e mezzadre, garantendo a queste lavoratrici la possibilità di poter usufruire di un periodo di congedo facoltativo e di permessi dopo i cinque mesi di assenza obbligatoria; pur avendo corrisposto un assegno di natalità di L. 50.000 alle lavoratrici autonome manifesta evidenti e preoccupanti limiti che consistono fondamentalmente:

- 1) nell'aver demandato la vigilanza sanitaria al ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale anzichè ai Comuni e alle Regioni: vigilanza che dovrebbe essere esercitata - nelle intenzioni del legislatore - attraverso i medici dell'ispettorato del lavoro e nel caso della nostra Regione attualmente a disposizione degli ispettori provinciali del lavoro non vi è nessun medico e quindi di volta in volta ci si arrangia con medici chiesti ad enti vari;
- 2) nell'aver previsto un meccanismo finanziario che oltre ad aumentare le trattenute su tutti gli assistiti, preleva gran parte dei fondi dalla cassa unica degli assegni familiari, facendo così pagare questo miglioramento soprattutto ai lavoratori;
- 3) nel codificare una forte sperequazione sull'indennità economica tra lavoratrici ~~ma~~ dipendenti e lavoratrici autonome. Alle prime, infatti, viene corrisposto l'80% della retribuzione per cinque mesi di congedo obbligatorio, oltre che la possibilità di usufruire di permessi di altri sei mesi con il 30% della retribuzione senza sottovalutare il fatto che migliaia di lavoratrici del pubblico impie

go hanno conquistato il diritto al 100% dello stipendio - mentre alle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali viene corrisposto un assegno di appena 50.000 lire.

Di fatto, quindi, le lavoratrici autonome, non soltanto non percepiscono alcuna indennità per il periodo di assenza dal lavoro, ma va aggiunto che le 50.000 lire che vengono loro riconosciute a titolo di assegno "una tantum" in gran parte sono pagate dalle loro stesse famiglie sotto forma di contributi che l'art. 25 della legge nazionale numero 1204 fissa a carico dei titolari di azienda.

Ma non basta: una più grave sperequazione si evince dal fatto che l'indennità economica delle lavoratrici dipendenti in questi ultimi anni, in virtù degli aumenti salariali, si è duplicata, mentre per le colone e le mezzadre si è addirittura triplicata.

Per queste ultime, infatti, il salario figurativo, che nel biennio 1972-73 era di L. 1300, con l'ultimo decreto del ministro del Lavoro è passato - per il biennio 1974-75 - a L. 3900; l'indennità economica nei sopra citati bienni passa dalle 156.000 lire alle attuali 468.000.

Da questo insieme di considerazioni scaturisce la ragione di fondo della concessione di un assegno integrativo che, con la presente proposta di legge, intendiamo riconoscere alle lavoratrici autonome in caso di parto o aborto spontaneo o terapeutico, in aggiunta alle misure di prevenzione sanitaria così come previsto dagli artt. 1 e 2.

L'art. 3 prevede - come già proposto nella scorsa legislatura - un assegno integrativo di L. 50.000 in caso di aborto spontaneo o terapeutico e di L. 100.000 in caso di parto.

L'art. 4 stabilisce che l'integrazione sia corrisposta dalla Regione tramite le Amministrazioni Comunali dietro richiesta avanzata dalle interessate cui spetta tutta l'istruttoria delle pratiche.

L'art. 5 stabilisce il termine entro il quale la Giunta Regionale provvede all'invio del relativo importo dovuto alle lavoratrici.

L'art. 6 propone di realizzare, sia pure parzialmente, un intervento di prevenzione, di educazione sanitaria e di igiene della gravidanza con la effettuazione di tre consulenze ostetriche in strutture sanitarie pubbliche; la spesa corrispondente anticipata dai Comuni sarà rimborsata dalla Regione.

L'art. 7 prevede l'applicazione dell'attuale legge fino a quando la legge statale non avrà soddisfatto la stessa esigenza come o meglio della Regione.

L'art. 8 prevede l'ammontare della spesa in L. 200.000.000.

Siamo consapevoli che una tale proposta non colma le sperequazioni che ancora permangono col trattamento economico della lavoratrici colone e mezzadre. La nostra proposta può rappresentare un primo atto positivo che esprime una volontà politica di avvio di un discorso nel quale coinvolgere anche il governo nazionale, perchè attraverso la modifica della legge nazionale n. 1204 si attui il principio della parificazione dei diritti assistenziali e previdenziali per tutte le lavoratrici, eliminando così le sperequazioni che oggi esistono ed aumentano tra le Regioni.

Prot. 129/76

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

MARIA COLAMONACO - ANTONIO SOMMA - GIOVANNI LEUCCI - ROCCO GALATONE

GIUSEPPE PAPA -

"INTERVENTI DELLA REGIONE PUGLIA PER LA TUTELA DEL  
LA MATERNITA' ALLE LAVORATRICI COLTIVATRICI DIRET-  
TE, ARTIGIANE ED ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALE "

art. 1

Al fine di promuovere un intervento pubblico teso ad assicurare la tutela della maternità, la Regione istituisce a partire dal 1° giugno 1976 un fondo regionale annuo a favore dei Comuni pugliesi per contributi alle lavoratrici autonome titolari di azienda o quali unità attive iscritte alle casse mutue comunali in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico.

Tali contributi sono integrativi dell'assegno previsto dalla legge statale 30.12.1971 n. 1204 che disciplina la tutela delle lavoratrici-madri.

Per l'esercizio 1976 il fondo è fissato in L. 200.000.000.

art. 2

Hanno diritto al contributo regionale le coltivatrici dirette di cui alla legge 22 novembre 1954 n. 1136, le lavoratrici artigiane di cui alla legge 29 dicembre 1956 n. 1533 e le lavoratrici esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960 n. 1397 o che , ancora non iscritte alle casse mutue comunali, siano in grado di dimostrare con idonea documentazione il loro diritto a godere dei benefici della presente legge.

Sono escluse dai benefici le coltivatrici dirette che, essendo al tempo stesso mezzadre, colone e braccianti, risultano iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori dell'agricoltura e godono perciò, ad altro titolo, dell'assistenza per maternità.

art. 3

Alle aventi diritto viene corrisposta un'indennità economica di L. 100.000 ad integrazione dell'assegno di natalità previsto dalla legge statale 30 dicembre 1971 n. 1204.

In caso di aborto dal 4° mese di gravidanza viene erogata una indennità di L. 50.000.

## art. 4

L'indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta in una unica soluzione dalla Regione, tramite i Comuni di residenza, alle aventi diritto. A tal fine le interessate devono rivolgere apposita do manda in carta libera indirizzata al Presidente della Regione e presentarla al Sindaco del proprio Comune, entro il 7° mese di gravidan za e non oltre 60 giorni successivi al parto o all'aborto. Alla do manda deve essere allegato un certificato medico attestante la data presunta del parto o, in caso di aborto spontaneo o terapeutico, un certificato medico attestante il mese di gravidanza all'atto dell'aborto. Successivamente, in caso di parto, dovrà essere presentato il certificato di nascita.

Il Comune provvede di ufficio all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 1 per la corres pensione dell'indennità e invia all'asses sorato alla Sanità, entro 30 giorni dalla data di arrivo dei certifi cati di nascita o di aborto, l'elenco e la documentaz ionne delle aven ti diritto.

## art. 5

Le somme dovute sono erogate di Comuni pugliesi dalla Regione en tro 90 giorni dalla ricezione delle domande.

art. 6

In conformità agli scopi di cui all'art. 1 della presente legge, sono previste almeno tre consulenze ostetriche gratuite nel corso del 3°, 6° e 9° mese quale integrazione di quelle effettuate in regime mutualistico.

Tali consulenze sono finalizzate, all'igiene della gravidanza e alla prevenzione e di norma debbono essere effettuate presso strutture ambulatoriali gestite dagli Enti locali, ambulatori pubblici, consultori, con i quali i Comuni stipuleranno apposite convenzioni.

Ogni sei mesi i Comuni invieranno alla Regione la documentazione delle spese sostenute ai sensi del precedente articolo. La Regione rimborserà dette somme maggiorate del 10%.

art. 7

Le disposizioni previste dalla presente legge cessano di avere efficacia il giorno in cui, con legge statale, venga assicurato alle lavoratrici di cui all'art. 1 un trattamento economico e sanitario pari o superiore a quello complessivamente percepito ai sensi della legge statale 30 dicembre 1971 n. 1204 e della presente legge.

art. 8

All'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976 la Regione provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa.

Per gli anni successivi saranno predisposti appositi stanziamenti nel bilancio regionale adeguati alle risultanze del 1° semestre di applicazione.

Maria COLAMONACO  
Antonio SOMMA  
Giovanni LEUCCI  
Rocco GALATONE  
Giuseppe PAPA

*Maria Colamonaco*  
*Antonio Somma*  
*Rocco Galatone*  
*Giuseppe*